

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. (18A00207)
(GU n.10 del 13-1-2018)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 29 dicembre 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il giorno 10 agosto 2017 territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e' stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensita', accompagnati da forti raffiche di vento che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato danni ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle attivita' produttive, nonché l'abbattimento di numerose alberature;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';

Viste le note della Regione Friuli-Venezia Giulia del 15 settembre 2017, del 19 ottobre 2017 e 12 dicembre 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 22 dicembre 2017, prot. n. CG/79003;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 6 e 7 novembre 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio

1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri